FONTI

PER LA

STORIA D'ITALIA

PUBBLICATE

DALL'ISTITUTO STORICO

ITALIANO

STATUTI · SECOLI X–XIV

ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO

PALAZZO DEI FILIPPINI

PIAZZA DELL'OROLOGIO, 4

1930

Ristampa anastatica
per la
Fondazione CARIVIT

STATUTI

DELLA

PROVINCIA ROMANA

S. ANDREA IN SELCI, SUBIACO, VITERBO, ROVIANO, ANAGNI,
SACCOMURO, ASPRA SABINA

EDITI

DA

R. MORGHEN, P. EGIDI, A. DIVIZIANI, O. MONTENOVESI,
F. TOMASSETTI E PIERINA FONTANA

A CURA

DI

VINCENZO FEDERICI

CON SETTE TAVOLE ILLUSTRATIVE

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO

1930

DIRITTI RISERVATI

PREFAZIONE

A vent'anni di distanza dal primo vede la luce questo secondo volume degli *Statuti della Provincia Romana.* Non meno ricco dell'altro, contiene Statuti e carte statutarie variamente interessanti gli storici e gli studiosi del diritto particolare. Vi comparisce lo Statuto di Viterbo con la doppia redazione del 1237–8 e del 1251–2. La redazione del 1237–8, frammentaria, scoperta nella rilegatura di protocolli notarili di Montefiascone da M. Antonelli, è qui per la prima volta pubblicata; quella del 1251–2 già nota per cura di G. Ciampi, ristampata in edizione più conforme al testo, riceve qui nuova luce e opportuno commento dal confronto della redazione più antica che, per la massima parte (centotrenta capitoli dei centosessantuno di cui si compone) vi si ritrova o integralmente o con lievi modificazioni inserita: bell'esempio del procedimento usato dagli « emendatores «Statutorum », e autorevole prova di quanto poco i periodici rimaneggiamenti del codice statutario comunale intaccassero la sostanza delle disposizioni più antiche. Lo Statuto di Viterbo, come quello di una città ricca di storia e di ordinamenti amministrativi sviluppatissimi, è uno dei rari della Provincia che in larga misura rifletta la vita sempre movimentata, spesso sconvolta dalle fazioni (pa-

pale e imperiale) sempre in contrasto. Vi abbondano perciò disposizioni contingenti destinate a sparire col cessare del personaggio o dei fatti che le avevano provocate; vi si trovano sanciti privilegi per famiglie che avevano favorito i Viterbesi nella lotta contro i Romani [1]; registrati bandi in favore o contro fuorusciti nella guerra fra Gregorio IX e Federico II [2] e diritti di rappresaglia a favore di cittadini di Viterbo contro cittadini senesi che non avevano loro dato soddisfazione [3]. Registra anche convenzioni e trattati di pace con altre città [4]; protegge i suoi cittadini fuori del suo territorio [5]; seconda l'opera di artisti, di cittadini illustri per dottrina [6], di studenti e maestri concedendo loro facilitazioni, quando per ragioni di cultura, si stabilivano nella città [7].

Diversamente notevoli sono gli Statuti di Aspra e di Roviano, piccoli paesi il primo del contado Sabino, il secondo di quello Tivolese.

Aspra, feudo della Chiesa Romana, che la cedeva ora ad uno ora ad altro signore, riordinò questi suoi Statuti nel 1397 quando gli Orsini se ne erano impadroniti togliendola al pontefice, che però non li aveva ancora riconosciuti padroni. Perciò il gruppo iniziale delle costituzioni di questo Statuto non reca tracce della soggezione degli Aspresi ad un signore: il Consiglio,

[1] P. 50 rubr. 214; p. 151 rubr. 10.
[2] Pp. 192-3 rubr. 159-61, 163.
[3] P. 170 rubr. 78 e cf. p. 191 rubr. 153.
[4] P. 188 rubr. 140; p. 185 rubr. 124; p. 197 rubr. 179.
[5] P. 154 rubr. 22.
[6] Pp. 157-8 rubr. 36, 37, 40.
[7] P. 173 rubr. 83, 84.

espressione diretta del popolo, nomina tutti gli ufficiali del Comune ed organizza la sua vita amministrativa senza altri vincoli che la tutela degli interessi della Comunità. Anzi nel libro IV, dove sono raccolte, sotto la rubrica Estraordinari, le disposizioni riguardanti il reggimento, è sancito risolutamente il principio: «De non far vassallaggio ad alcuno signore «o potente persona»[1]. Ed è da lamentare che sia questa una delle sessantuna disposizioni perdute, delle quali rimane soltanto il titolo in principio del codice. Non è improbabile che il testo di quella disposizione conservasse l'eco delle scarse simpatie degli Aspresi verso la famiglia Savelli che in quel momento contestava al pontefice il possesso della città. Maggiore autonomia amministrativa e indipendenza economica conseguirono gli Aspresi più tardi quando, dopo un breve periodo del governo diretto della Chiesa, ricaddero sotto il dominio dei Savelli nel 1545. Allora poterono riscattare tutta la parte montagnosa del loro territorio e far trionfare il principio del sindacato obbligatorio sul podestà forestiero, uscente di carica, e il diritto di rifiutarsi di prendere le armi contro la Chiesa. Coincide press'a poco con questa aumentata autonomia comunale la traduzione dello Statuto dal latino in volgare, commessa al notaio Andrea Braccio dal Consiglio Generale di Aspra: quasi che la conoscenza piena e diretta dello Statuto desse a tutti i singoli cittadini la garanzia che mai in seguito i beni conseguíti non sarebbero più stati contestati. Questa traduzione del 1558 nella vivace parlata del contado Sabino, non sempre liberata da lati-

[1] P. 382 rubr. 161.

nismi, e ricca di costruzioni popolari e di parole locali che danno movimento e colore alla vita semplice ed operosa di quei villici, offrirà larga messe di osservazioni agli studiosi dei dialetti della nostra regione.

Particolare interesse offre il documento del 1285 che è pubblicato in Appendice allo Statuto di Aspra[1]. Esso dà notizia della ripartizione dei beni consorziali fatta dai rappresentanti del Consiglio di Aspra, col consenso della Giunta e di Simone, vicario della Chiesa di Roma, a favore di cittadini accasati o scapoli, e riferisce anche le condizioni della ripartizione. Non può beneficare di quei beni il forastiero se non viene ad abitare in Aspra. Ogni beneficato ha diritto ad una sola quota di terra; ha l'obbligo della residenza; deve corrispondere, sia padre di famiglia che scapolo « com- « poscias, datias et facere angarias et perangarias atque « servitia » e sostenere i « cetera honera », fissati dagli Statuti del tempo; non può venderla o fare altri contratti, ad eccezione della permuta con altro Asprese, a meno che non vi sia costretto da forza maggiore: nel qual caso potrà alienarne, sempre a cittadino di Aspra solo metà. col consenso del Consiglio e della Giunta, e qualora il Comune non l'abbia voluta acquistare a congruo prezzo. Infine se muore senza eredi la sua quota torna alla Comunità se egli non sia stato autorizzato a disporne a favore di cittadino dimorante ad Aspra: nel qual caso il beneficato è tenuto al pagamento a favore della Comunità di quattro libbre di provisini del Senato.

[1] P. 504 sgg.

Il documento fa buona testimonianza che nel 1285 Aspra aveva già due fra le principali magistrature dell'amministrazione comunale, il Consiglio e la Giunta; questa composta di venti uomini e più, invece degli otto dello Statuto del 1397 [1], e ci parla: « de consor- « tiis et bonis Comunis ». Abbiamo qui forse ancora il ricordo degli « agri comunes », lontana derivazione dell'organizzazione economica romana, dai quali sarebbero poi derivate le « sortes » della legge burgundia o alemanna, con il diritto di preemzione da parte del Comune e con la limitata negoziabilità delle terre? [2]. Il fatto potrebbe facilmente spiegarsi quando si ricordi che il territorio di Aspra fu, in periodo più antico, di dominio Farfense e, ai tempi di questa convenzione, era ancora in contatto diretto col ridotto ducato di Spoleto. Dei « consorti » nello Statuto del 1397 si parlava ancora, ma la disposizione che li ricordava è perduta e di essa ci rimane solo il titolo: « De non lavorare le terre commune con li suoi consorti » [3].

Al contrario di quello di Aspra lo Statuto di Roviano fu dato ai Rovianesi dai Colonna. In esso è largamente documentata la soggezione dei vassalli al feudatario e gli obblighi di essi a questo e alla Curia di Roma. A favore della Camera di Roma il Rovianese ha l'obbligo dei servizi e della « data » [4]. Alla

[1] Cf. p. 455 rubr. 116, 117.

[2] G. SALVIOLI, « *Consortes et conliberti* » *secondo il diritto Longobardo. Contributo alla storia della proprietà fondiaria in Italia* in *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi*, ser. III, vol. II, pp. 183-223.

[3] P. 382 rubr. 181.

[4] P. 301 rubr. 10.

Curia del Signore deve prestazioni di bestie da soma e personali quali far da procaccia [1], dar man forte in caso di bisogno [2], far la guardia al castello, al borgo, al palazzo [3], lavorar solo le terre del Signore [4]; corrispondere pollame, suini, selvaggina, mosto e frutti di ogni specie, che il Signore preleva da sè dal raccolto [5], pagar contributi in danaro per guerre, cavalcate, matrimonio della figlia del Signore e acquisti di nuove terre [6]; servirsi del molino del Signore e curarne la manutenzione [7]. In confronto di questi oneri magro compenso costituisce la libertà di cambiar residenza [8] col consenso del Signore, l'esenzione dalle corrisposte per i cinque anni in cui deve migliorare terre sterili [9], la facoltà di seminar quel che vuole nel maggese [10], di aver altra terra da lavorare [11], il diritto di ricevere casa, casalino, tettoia e orto [12], di essere avvertito in tempo se il Signore vuol acquistar suoi animali [13], la sicurezza che il Signore non confischi beni di sua moglie se egli cade sotto i rigori della legge [14], la libertà di

1 P. 298 rubr. 1.
2 P. 308 rubr. 37.
3 P. 307 rubr. 35, 36, 50.
4 P. 305 rubr. 21.
5 P. 299 rubr. 3; p. 300 rubr. 5, 6, 7; p. 303 rubr. 14; pp. 304-5 rubr. 20, 23, 24; p. 306 rubr. 31; p. 307 rubr. 32; p. 310 rubr. 46.
6 P. 306 rubr. 26, 27, 28, 29.
7 P. 302 rubr. 11, 12.
8 Pp. 303-4 rubr. 15, 17.
9 P. 304 rubr. 18.
10 P. 304 rubr. 19.
11 P. 305 rubr. 22.
12 P. 305 rubr. 25.
13 P. 307 rubr. 33, 34.
14 P. 308 rubr. 39.

disporre morendo dei suoi beni a favore dei figli o di estranei[1].

Il frammento romano dell'antico Statuto di Anagni, malgrado conservi un esiguo numero di disposizioni, reca non dubbi indizi di avere appartenuto ad una redazione assai sviluppata del diritto statutario Anagnino, corrispondente ad una completa organizzazione dell'amministrazione comunale del grande centro laziale.

Le disposizioni che sanciscono pene contro i cittadini che favoriscono l'intromissione di forestieri armati nella città e il titolo « ex rotulo exbannitorum » dell'ultima disposizione pervenutaci incompleta[2] fanno pensare ad uno dei momenti più tragici della vita di Anagni. Dopo l'attentato contro Bonifacio VIII i Caetani, per vendicarsi del saccheggio e della distruzione di Selvamolle fatta dal popolo di Ferentino (settembre 1303), sottomisero questa città, fecero nominare sindaco di Anagni un loro amico Giacomo di Teobaldo, commettendogli di iniziare il processo contro gli autori dell'attentato: questo mentre il Nogaret istigava la città di Ferentino e il suo capitano Rinaldo Conti da Supino a muovere guerra contro i Caetani e contro Anagni. Il processo intentato contro gli istigatori ed autori dell'attentato si concluse presto: Rinaldo Conti, Tommaso da Morolo, Giordano Galgano e Pietro da Sgurgola, la famiglia Rossi di Trevi, Giovanni di Landolfo, Francesco Graziani e alcuni Ceccanesi furono condannati al

[1] P. 309 rubr. 43-4. L'illustrazione di questo Statuto fu fatta dall'editore (A. DIVIZIANI, *Roviano e il suo Statuto del secolo XIII*) nell'*Archivio della R. Società Romana di Storia patria* (1929), vol. LI, p. 280 sgg.

[2] P. 349 rubr. 97.

perpetuo bando dalla città, e si minacciò di decapitare chiunque tentasse di far richiamare o perdonare i colpevoli [1]. Questa sentenza con l'elenco degli espulsi fu inserita negli Statuti di Anagni [2]. Non è improbabile che proprio là dove s'interrompe oggi il nostro frammento seguisse in lezione posteriore rimaneggiata la storica sentenza contro i satelliti del Nogaret, con l'elenco dei condannati. In ogni caso il frammento dello Statuto di Anagni merita ancora ulteriori ricerche, sia per quanto riguarda il contenuto, che per la data della sua compilazione; e gli studiosi debbono essere grati al dott. Montenovesi di averne apprestata una accurata edizione, superando le difficoltà della sua lettura, che si possono constatare nel facsimile unito [3], e dinanzi alle quali si erano arrestati tutti gli studiosi di storia Anagnina che prima di lui l'hanno esaminato.

La convenzione di Saccomuro stipulata fra il feudatario Giovanni di Francesco Orsini, card. del titolo di S. Lucia in Selci, e tre rappresentanti della Comunità ha grandi analogie con lo Statuto di Roviano. Con la differenza che in questo i patti che legano i Rovianesi ai Colonna sono seguíti da disposizioni del civile, del criminale, e del danno dato: in quella si fa parola soltanto degli obblighi del vassallo verso il feu-

[1] G. CAETANI, *Domus Caietana*, par. I (1927), p. 184.

[2] P. IOANNIS RUBEI *Bonifacius VIII e familia Caietanorum principum romanus pontifex*, Romae, Corbelletti, 1651, p. 338. Il R. riporta il capitolo relativo (« Capitulum exemplatum ex veteribus Statutis civitatis Anagniae: De « poena proditorum b. m. Bonifacii papae VIII ») desunto « ex « bibliotheca C. Caetani » da una copia assai scorretta, specialmente nell'elenco dei nomi dei condannati.

[3] Tav. VI.

datario Orsini, che non si mostra in verità più tenero del Colonna verso i sudditi se non in alcuni particolari: quali la concessione della calce e del legname al contadino che voglia fabbricarsi la casa [1], e nel pretendere la corrisposta della quinta parte di alcuni frutti (invece della quarta) delle sue terre date a migliorare ai suoi vassalli [2].

Le due carte statutarie, quella di Subiaco del 1193 e l'altra di Roiate e Roccasecca del 1270 fanno parte della scarsa serie di documenti, dove si sorprendono gli albori delle libertà comunali, che in molti paesi della regione Romana tardarono tanto in confronto di paesi di altre regioni. Sanzionano ambedue il pagamento dell'assisa al Sublacense, ma in quella del 1270 l'abate rinunzia ad alcune tasse, ad una triennale e ad una annuale, e consente che i collettori dell'assisa vengano eletti dagli stessi vassalli, riservandosi il diritto di nominare i ripartitori di essa e i funzionari destinati alle pratiche esecutorie della sua riscossione.

La locazione del «Castrum Vetus» fatta nel 978 dall'abate Giovanni di S. Andrea in Selci, presso Velletri, a Crescenzio di Teodora, se non può considerarsi in tutto un documento feudale, non è nemmeno una vera e propria carta statutaria. Nella concessione l'abate si riserva il diritto di possedere nel castello, di riscuotervi canoni, di esigervi prestazioni personali, di farvisi rappresentare da un sostituto col diritto del bando: elementi che sono il substrato di future norme statutarie. Documenti simili sono preziosi per chi vo-

[1] P. 358 rubr. 4.

[2] P. 360 rubr. 20 e cf. p. 305 rubr. 23, 24.

glia indagare, anche nella fase anteriore alla carta statutaria, le origini del diritto particolare: in ciò sta la ragione della inclusione di questo documento nella presente raccolta.

Delle due redazioni dello Statuto di Viterbo, quella più recente del 1251–2 fu stampata in corsivo nelle parti che riproducono il testo della più antica del 1237–8. L'Autore ha voluto in tal modo dar saggio del metodo che Egli preferiva, da lui illustrato nel primo Congresso di Studi Romani quando, nella sezione di Storia medioevale e moderna fu proposta e discussa la stampa sistematica di tutti gli Statuti della provincia Romana [1] Purtroppo Egli è mancato mentre attendeva alla preparazione e alla stampa di questi Statuti: e per quanto il suo lavoro fosse già condotto molto innanzi nelle sue parti sostanziali, esso non può non aver risentito della mancanza delle ultime, definitive cure dell'Autore che avrebbero dato rilievo e pregio al sistema. Noi abbiamo cercato di completare l'edizione nelle parti rimaste monche: non sempre c'è riuscito, come nella prefazione per la quale le carte dell'Autore non mostravano nemmeno abbozzata la linea che egli intendeva seguire per illustrare storicamente, dopo la descrizione del codice, il contenuto dello Statuto del 1251–2.

Nella revisione del testo e specialmente per la compilazione del glossario ci furono di aiuto il dott. A. Si-

[1] Verbale della seduta del 23 aprile 1928 in *Atti del I Congresso Nazionale di Studi Romani*, Roma, a cura dell'Istituto di Studi Romani (ai Filippini), 1929, I, pp. 412-3.

gnorelli della biblioteca Comunale di Viterbo e l'avvocato Mercurio Antonelli che trovò il frammento del 1237–8, entrambi amici devoti dell'Egidi, i quali vollero rendere un attestato di memore affetto verso l'indimenticabile Scomparso, collaborando con me perchè questa, che fu l'ultima fatica dello studioso viterbese, vedesse la luce nella forma più degna di lui.

Lo spoglio del testo degli statuti Viterbesi per l'indice fu eseguito dal dott. Cesare Ramadori; degli altri statuti dai rispettivi editori e dalla signorina dott. Anna Benedetti: il coordinamento finale fu eseguito con diligenza e con intelligenza dal dott. Martini, allievo della Scuola Storica Nazionale presso l'Istituto Storico Italiano.

Ci sia in fine consentito di rivolgere un vivissimo ringraziamento alla famiglia del prof. P. Egidi che, mettendo a nostra disposizione tutte le carte del suo caro defunto, rese possibile all'Istituto Storico di completare la stampa del presente volume.

Ricordiamo infine con simpatia l'Istituto di Studi Romani che in seguito al voto unanime approvato in seno al I Congresso dell'aprile 1928, per corrispondere alle sue finalità statutarie, ha voluto contribuire alle spese di questa pubblicazione.

VINCENZO FEDERICI.